



ACCORDO

TRA

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

L'**Autorità Nazionale Anticorruzione**, di seguito indicata come "**ANAC**", rappresentata dal suo Presidente Raffaele Cantone,

e

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, rappresentato dal Ministro Lorenzo Fioramonti

in seguito denominate congiuntamente "**Le Parti**",

Considerato che le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha individuato l'ANAC quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto in particolare l'art. 1, comma 8, della l. 6 novembre 2012, n. 190, così come novellato dal decreto legislativo n. 97/2016 secondo cui: "l'organo di indirizzo politico definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale di prevenzione della corruzione";

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale ha ampliato e rafforzato il ruolo dell'ANAC ed ha altresì stabilito, all'articolo 19, comma 2, che sono trasferiti alla medesima Autorità anche "i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, incaricando, dunque, l'ANAC di vigilare sull'attività contrattualistica pubblica, orientando i comportamenti e le attività delle Amministrazioni al fine di promuovere una più efficiente utilizzazione delle risorse;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016), come novellato dal d.lgs.56/2017;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con cui si è provveduto al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, con cui sono state disciplinate le prescrizioni per il conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico;

Vista la legge 30 novembre 2017, n. 179, relativa alla tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, con conseguente ampliamento dei poteri dell’Autorità in tale materia (c.d. whistleblowing);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, denominato “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha istituito il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, con compiti di indirizzo e coordinamento nei confronti delle università e degli enti di ricerca, specificando i principi di autonomia sanciti dall’articolo 33 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l’articolo 1, comma 4, che affida al predetto Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell’autonomia delle università, il compito di indicare obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti;

Considerato che il sistema universitario comprende tutte le istituzioni universitarie, statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale e le università telematiche;

Considerato che l'ANAC ha come scopo istituzionale primario quello di vigilare per prevenire e contrastare i casi di corruzione nelle amministrazioni pubbliche, anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici e dell'affidamento degli incarichi, al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse che possono arrecare gravi danni al bilancio pubblico e alla regolarità amministrativa delle procedure (principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione);

Considerato che l'ANAC valuta la diffusione della cultura anticorruzione, della trasparenza e integrità delle e nelle Pubbliche Amministrazioni come i primari strumenti di contrasto dei fenomeni corruttivi;

Considerato che il MIUR intende favorire la cultura della legalità e della trasparenza ed in generale promuovere un'efficace strategia di prevenzione della corruzione, attraverso il rafforzamento delle misure anticorruzione in modo particolare nell'ambito delle attività collegate alla ricerca e al reclutamento, unito al relativo monitoraggio, con l'eventuale supporto collaborativo dell'Autorità nazionale anticorruzione;

Ritenuto, quindi, di avviare tra le Parti una cooperazione in materia di prevenzione della corruzione, della trasparenza e del conflitto di interesse,

convengono quanto segue

ARTICOLO 1 *(Premesse)*

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo.

ARTICOLO 2 *(Finalità)*

Il presente Accordo mira a favorire l'applicazione dei principi di trasparenza nella formazione delle commissioni quali ad esempio l'astensione per incompatibilità o conflitto di interesse in riferimento alle attività di reclutamento del personale e la salvaguardia del principio di rotazione nelle attività connesse alla ricerca.

L'accordo intende realizzare efficaci forme di collaborazione con la CRUI volte a promuovere il progressivo adeguamento alle indicazioni contenute nella parte speciale dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione e nell'atto di indirizzo ministeriale avente ad oggetto l'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione Università – del 14 maggio 2018, da parte delle istituzioni universitarie in quanto soggetti che assumono, nel sistema dell'istruzione superiore, le decisioni pubbliche più rilevanti, con particolare riguardo alle funzioni fondamentali di reclutamento del personale, insegnamento e ricerca.

ARTICOLO 3

(Aree di cooperazione e costituzione di un Tavolo tecnico)

Le Parti convengono di collaborare nell'ambito delle proprie autonome e distinte funzioni istituzionali.

Per definire congiuntamente le azioni operative da porre in essere e i relativi tempi di attuazione e per verificare lo stato di attuazione degli obiettivi individuati dal presente Accordo, le Parti costituiscono un Tavolo tecnico composto da due rappresentanti designati da ciascuna Parte e da un rappresentante della CRUI.

In particolare, i lavori del tavolo tecnico sono finalizzati all'adozione di linee guida nei seguenti ambiti:

- codici di comportamento degli Atenei per ampliare il contenuto di quelli esistenti, in modo particolare, rispetto ai doveri dei docenti;
- regole concernenti la formazione delle commissioni per il reclutamento del personale nelle università;
- procedure di reclutamento e di avanzamento di carriera con conseguente predisposizione di un'adeguata programmazione del reclutamento stesso;
- formazione e organizzazione di banche dati dei progetti di ricerca allo scopo di garantire una maggiore trasparenza e conoscibilità dei relativi finanziamenti;

Articolo 4

(Modalità di cooperazione)

Per lo svolgimento delle azioni di cooperazione, le Parti si impegnano, nel rispetto della normativa vigente di riferimento, a garantire lo scambio di dati, informazioni, metodologie, esperienze e buone pratiche.

Le Parti possono concordare modalità di semplificazione degli adempimenti previsti dal presente Accordo anche con ricorso a strumenti informatici e possono altresì promuovere ulteriori attività e forme di collaborazione.

ARTICOLO 5

(Attuazione dell'Accordo)

Il contenuto, le modalità e i tempi di realizzazione delle iniziative necessarie al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, relativamente agli ambiti di collaborazione di cui all'articolo 3, sono disciplinati con appositi Accordi attuativi sottoscritti dalle Parti stesse, secondo le modalità previste dai propri ordinamenti e nel rispetto della normativa vigente in materia.

La firma degli Accordi attuativi non preclude ulteriori forme di collaborazione tra le Parti.

ARTICOLO 6

(Coordinamento)

Per il coordinamento delle attività di cui al presente Accordo ciascuna Parte designa un proprio rappresentante. Le Parti convengono che attraverso i rappresentanti saranno valutate e monitorate periodicamente le azioni di cooperazione previste dal presente Accordo.

È facoltà delle Parti procedere alla sostituzione dei propri rappresentanti dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte.

ARTICOLO 7

(Referenti per l'attuazione)

I Referenti per l'attuazione del presente Accordo sono:

a. Per l'ANAC:

- (1) sul piano programmatico: il Presidente
- (2) sul piano operativo: il Segretario Generale;

b. Per il MIUR:

- (1) sul piano programmatico: il Ministro
- (2) sul piano operativo: il Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

ARTICOLO 8

(Comunicazione)

Le Parti confermano la reciproca disponibilità a promuovere congiuntamente, anche nella forma del comunicato stampa o attraverso la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali, la conoscenza dell'iniziativa e dei risultati conseguiti in esecuzione del presente Accordo.

ARTICOLO 9

(Integrazioni, modifiche ed efficacia dell'accordo)

Il presente Accordo è valido per tre anni a decorrere dalla data della sottoscrizione e può essere integrato o modificato di comune accordo fra le Parti. L'Accordo può essere rinnovato, previa richiesta scritta di una delle parti e adesione dell'altra, almeno 30 giorni prima della scadenza.

In caso di firma digitale, il termine di durata decorre dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.

ARTICOLO 10

(Oneri finanziari)

Il presente Accordo non comporta alcun onere finanziario, atteso che le attività previste rientrano nei compiti istituzionali delle Parti contraenti. Non possono essere espletate attività istituzionali aggiuntive comportanti oneri di spesa.

ARTICOLO 11

(Proprietà intellettuale ed utilizzo dei loghi)

I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Accordo sono di proprietà del MIUR e dell'ANAC che possono utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali, dando atto della collaborazione instaurata con il presente atto.

Eventuali prodotti di valore commerciale o diritti di proprietà intellettuale risultato delle azioni di cooperazione del presente Accordo quadro sono disciplinati di comune accordo tra le Parti, secondo le leggi applicabili in materia.

ARTICOLO 12

(Sicurezza delle informazioni e privacy)

Le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in attuazione del presente Accordo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, oltre che al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di adeguamento dell'ordinamento nazionale al predetto Regolamento (UE) e della Guida all'applicazione del Garante della *privacy* all'applicazione dello stesso Regolamento, nonché alla libera circolazione di tali dati.

ARTICOLO 13

(Risoluzione delle controversie)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa rinvio alle norme del codice civile e a ogni altra disposizione normativa in materia.

Per qualunque controversia, ove non risolta amichevolmente, relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente accordo, le Parti stabiliscono in via esclusiva la competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 14

(Norme finali)

Il presente accordo, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del d.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Roma, 16 ottobre 2019

Per l'ANAC
Il Presidente
Raffaele Cantone

Per il MIUR
Il Ministro
Lorenzo Fioramonti